

Il volume d'affari

Il volume d'affari (art. 20)

- Il volume d'affari comprende:
 - Operazioni imponibili;
 - Operazioni non imponibili ed in reverse charge;
 - Operazioni esenti;
- Sono escluse le seguenti operazioni:
 - Quelle con IVA riscossa nell'anno corrente derivante da fatture ad esigibilità differita emesse in anni precedenti;
 - Le cessioni di beni/servizi tra contabilità separate;
 - Le cessioni di beni ammortizzabili;
 - Servizi resi a soggetti passivi UE ed extra UE (richiamo nuovo art. 21 alla partita IVA del soggetto UE);
 - Le annotazioni tra i registri fatture delle autofatture;
 - L'IVA addebitata ai clienti.

Il volume d'affari (art. 20)

- Il volume d'affari corrisponde alla somma delle operazioni attive effettuate e registrate, o soggette a registrazione, con riferimento all'anno solare, considerando anche le variazioni, in aumento o diminuzione, effettuate e registrate nello stesso anno;
- Pertanto, vanno considerate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi – imponibili, non imponibili, esenti, da regimi monofasici – fatturate nell'anno solare, anche se i termini di registrazione non sono scaduti.

Il volume d'affari (art. 20)

- Sono comprese le cessioni di beni relative a consegne e spedizioni dei beni effettuate nell'anno ma fatturabili in quello successivo: consegne effettuate nel mese di dicembre 2009, risultanti da fattura emessa i primi giorni di gennaio 2010, rientrano nel volume d'affari del 2009;
- Nonché da quelle con IVA ad esigibilità differita in anni successivi (art. 6);
- Per le operazioni certificate da scontrino/ricevuta occorre procedere allo scorporo ex art. 16.

Fatturazione

Fatturazione (art. 21)

- *“Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura anche sotto forma di nota, conto, parcella o simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo”;*
- La fattura non ha formati standard da rispettare se vi sono i requisiti sostanziali per definirla come tale;
- L'attuale formulazione deriva dalla vecchia normativa sull'IGE secondo cui ogni atto economico doveva risultare da *“apposito documento da redigersi dal venditore o comunque da colui a cui favore si verifica l'entrata”* (art. 8 legge 19 Giugno 1940 n.762).

Fatturazione (art. 21)

Fattura cartacea:

- supporto materiale, l'emissione si ha con la consegna/spedizione alla controparte (oltre che per via elettronica);
- duplice esemplare (singola se autofattura);
- fattura cumulativa per operazioni nello stesso giorno a favore dello stesso cliente; anche se creata con documenti informatici è obbligatoria la materializzazione del documento.

Fatturazione (art. 21)

Fattura elettronica:

- Già prevista dalla direttiva 2001/115/CE verrà estesa in maniera capillare in ambito europeo;
- La fattura elettronica è un documento informatico fin dall'origine e non va confusa con la "*trasmissione elettronica della fattura cartacea*";
- Riferimenti normativi:
 - Decreto del Ministro delle Finanze del 23 gennaio 2004
- Riferimenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate:
 - Circ. 45 del 19 Ottobre 2005
 - Circ. 36 del 6 dicembre 2006

Fatturazione (art. 21)

Fattura elettronica:

- È prevista dall'articolo 1 commi 209-214 della legge 244/2007, *"a decorrere dalla data da individuare con successivo decreto, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"*;
- Con DM 7 marzo 2008 (in GU 3 maggio 2008) l'agenzia delle Entrate e la SOGEI sono state individuate come gestore ed esecutore materiale della piattaforma di interscambio (la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso un sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Fatturazione (art. 21)

Fattura elettronica:

- Supporto immateriale, emissione si ha con trasmissione informatica (posta elettronica/altre forme) previo accordo ovvero messa a disposizione su un link.
- Ogni fattura deve prevedere:
 - il riferimento temporale;
 - la firma elettronica dell'emittente; in alternativa, sistema EDI.
- Se il destinatario non ha dato previo consenso alla trasmissione elettronica occorre inviare la fattura in modo tradizionale e l'archiviazione elettronica vale solo per emittente; obbligatoria nei rapporti con pp.aa.
- Utilizzo misto: distinte serie di fatture elettroniche e cartacee

Fatturazione in outsourcing

- È l'innovazione di maggiore spessore recata dalla Direttiva 2001/115/CE che ha portato alcune novità sulle modalità di fatturazione;
- Consiste nella possibilità di affidare al cessionario del bene o committente del servizio o ad un terzo la possibilità di emettere al posto del cedente e del commissionario la fattura previo accordo documentabile tra le parti;
- Nell'articolo 21 lettera h) è specificato che in tal caso in fattura va riportata l'annotazione se *"la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o del prestatore, da un terzo"*.

Fatturazione operazioni esportazione

- I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni all'esportazione e operazioni ad esse assimilate sono tenuti ad ottemperare a tutti gli obblighi formali previsti dalla normativa IVA (fatturazione, registrazione e dichiarazione).
- In relazione all'obbligo di fatturazione, essi sono tenuti a emettere la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972:
 - in duplice esemplare;
 - evidenziando, in luogo dell'ammontare della relativa IVA, che si tratta di operazione non imponibile (con indicazione del relativo riferimento normativo in forza del quale è disposta la non imponibilità dell'operazione).

Prestazioni di commercio elettronico

- Vanno sempre fatturate
- Con risoluzione n.274 del 3 luglio 2008 l'Agenda delle Entrate ha dichiarato che le operazioni di "e-commerce" diretto non sono riconducibili a nessuna fattispecie di esclusione (il quesito era stato presentato da una ditta che vendeva musica on-line e chiedeva la possibilità di riepilogare gli incassi anche con carta di credito sul registro dei corrispettivi)

Momento di fatturazione

- L'art. 21 DPR 633/72 dispone che la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione determinato a norma dell'art. 6;
- Coordinando i due articoli la fattura in linea generale va emessa:
 - Per le cessioni di beni immobili: il giorno di stipulazione dell'atto;
 - Per le cessioni di beni mobili: il giorno della consegna o spedizione dei beni;
 - Per le prestazioni di servizi: il giorno del pagamento del corrispettivo.
- L'obbligo di emissione della fattura si intende tempestivamente adempiuto qualora venga assolto nel giorno di effettuazione dell'operazione ossia entro le ore 24 di tale giorno (cfr. Circ. ministero delle finanze n. 225 del 16 settembre 1996).

Momento di fatturazione

- La fattura si considera emessa:
 - All'atto della consegna o spedizione all'altra parte;
 - All'atto della sua trasmissione per via elettronica.
- Quindi – fintanto la fattura non sia uscita dalla sfera del soggetto passivo – la fattura non può dirsi emessa anche se perfetta in tutti i suoi particolari strutturali;
- Una fattura correttamente compilata ma non “emessa” nel senso di cui sopra è rilevante anche agli effetti della commissione del reato di emissione di fatture fittizie previsto e punito dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.

Fattura (art. 21)

Fattura immediata:

- emissione entro mezzanotte del giorno di effettuazione dell'operazione;
- con incarico al cliente rilevante la compilazione, con incarico al terzo rileva l'invio al cliente;
- Imposta dovuta anche per le operazioni inesistenti: tutela da frodi, evitare perdite per la detrazione da parte del cessionario/committente; non detraibilità da parte del cessionario/committente (differenza con CGE che valorizza buona fede); variazioni: errori di base imponibile/aliquota nei termini art. 26, comma 3, se c'è buona fede emittente

Momento di fatturazione

Fatturazione differita:

- Quando la consegna o la spedizione è documentata dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è intercorsa l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o della spedizione (registrazione e liquidazione da effettuare con riferimento al mese di consegna);
- In fattura da indicare dati relativi ai DD;
- La possibilità per l'esportatore italiano di avvalersi della fatturazione differita è preclusa nei casi in cui l'operazione si configuri come:
 - esportazione diretta senza commissionario;
 - esportazione con consegna dei beni in Italia al cliente non residente.

Fattura (art. 21)

DDT:

- forma libera, data, numero, generalità cedente e cessionario, trasportatore, beni ceduti, 2 esemplari, trasmissione al cessionario anche entro la mezzanotte dello stesso giorno in forma elettronica (circ. 36/2006);
- sostituibilità con scontrino parlante e successiva emissione fattura differita (dpr 696).

Fattura e imposta di bollo

- Ai sensi dell'art. 6 della tabella, allegato B, al DPR 26/10/1972 n. 642, le fatture riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate all'IVA sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo;
- Se la fattura contiene diverse operazioni di cui alcune IVA ed altre no, il bollo si applica (circ. Ministero delle Finanze n. 1 del 2 gennaio 1984);
- L'imposta di bollo si applica nella misura di € 1,81 su tutte le fatture che recano importi non soggetti ad IVA maggiori a € 77,47;
- Sulle fatture elettroniche il bollo è corrisposto con modalità virtuale (modello F23 secondo le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.M. 23/1/2004 ribadite dalla circolare 36/2006).

Fattura e imposta di bollo

- Ai sensi dell'art. 15 della tabella allegata al DPR 642/1972 sono esenti da bollo le fatture relative ad esportazioni di merci;
- Ai sensi dell'art. 13 della tabella, eccettuato il caso di cui sopra, NON sono esenti da bollo le fatture esenti, non imponibili o fuori campo;
- Sono altresì soggette a bollo le fatture dei contribuenti minimi;
- Le fatture ed altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 66, comma 5, del DL 30 Agosto 1993 n.331.

Fattura e imposta di bollo

- Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali, di cui all'art. 9 DPR 633/1972, beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo *"purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc."* (cfr. R.M. 6/06/1978, n. 290586);
- La non imponibilità IVA riconosciuta dall'art. 8-bis DPR 633/1972 *"ha carattere autonomo e non può ritenersi una disposizione di carattere generale"* (cfr. C.M. 415755 del 1973); pertanto, l'esenzione prevista dal citato art. 15 della tabella allegata al dpr 642/1972 *"non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell'applicazione dell'IVA"*.

Elementi obbligatori della fattura (art. 21, co. 2, Dpr 633/1972)

- **Data di formazione del documento** (che può non coincidere con la data di emissione);
- **Numerazione progressiva**, anche relativamente a sezionali (Ministero delle Finanze: circ. 27 del 21.11.1972 - circ. 328/1997, ris. 29/1999 e 144/1999);
- **Ditta, denominazione o ragione sociale** dei soggetti tra cui è intercorsa l'operazione;
- **Residenza o domicilio dei soggetti** (per non residenti anche l'identificativo del rappresentante fiscale);
- **Numero di partita IVA solo del cedente o prestatore** (va indicata obbligatoriamente la PI del cliente in caso di "reverse charge" o in generale dove il cliente sia debitore dell'imposta in luogo del commissionario/prestatore e in caso di fatture per cessioni intracomunitarie);
- ...

Elementi obbligatori della fattura (art. 21, co. 2, Dpr 633/1972)

- **Intestazione della fattura:** con ris. 331350 del 13 Giugno 2001 il Ministero delle Finanze ha precisato che nel caso il pagamento sia effettuato da un soggetto diverso dal committente o cessionario la fattura deve essere intestata a quest'ultimo e non a chi ha effettuato il pagamento;
- Analogamente l'avvocato della parte vittoriosa nel processo (ex-art 93 c.p.c.) deve emettere fattura nei confronti del proprio cliente anche se il pagamento è effettuato direttamente dal soccombente (Ris. Ministero Finanza 203 del 6 Dicembre 1994);
- Per i pasti e l'albergo fruito dai dipendenti in trasferta – per usufruire del regime di detraibilità IVA - la fattura deve essere intestata all'ente titolare del diritto alla detrazione mentre i dati dei dipendenti possono essere inseriti nel corpo della stessa o in un documento separato.

Elementi obbligatori della fattura (art. 21, co. 2, Dpr 633/1972)

- **Natura, qualità e quantità dei beni e servizi**, distinti secondo l'aliquota applicabile: evitare la genericità della descrizione che viene criticata anche dalla circolare della Guardia di Finanza del Febbraio 2009;
- **Indicazione del corrispettivo/base imponibile**: se in valuta estera, secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione ovvero, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Gli importi possono essere indicati in qualsiasi valuta purché l'imposta sia in euro;
- Ammontare imponibile e imposta vanno arrotondati al centesimo di euro nel totale: le singole operazioni che portano al totale possono essere invece espresse in un numero di decimali qualsiasi.

Ulteriori elementi della fattura

- Eventuali estremi delle dichiarazioni di intento rese da esportatori abituali;
- Ai sensi dell'art. 2250 c.c. le imprese iscritte nel registro imprese presso la CCIIAA devono indicare l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società, il numero di iscrizione e il capitale sociale se di capitali, per le Srl l'eventuale unico socio, inoltre la presenza di procedure di liquidazione.

Obbligo emissione fattura (art. 21, co. 6 DPR 633/1972)

- L'art. 21. co. 6 del DPR n. 633/72 impone comunque la fatturazione (con conseguente obbligo di registrazione e comunicazione) nei seguenti casi:
 - cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale (non soggette a IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72);
 - prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti IVA comunitari (non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72).
- **N.B.** Nel caso di prestazioni di servizi rese a soggetti passivi comunitari, la fattura deve riportare il numero di identificazione IVA del cliente comunitario.

Fattura ad esigibilità differita

- La fattura ad esigibilità differita di cui all'art. 6 comma 5 DPR 633/72 emessa verso enti pubblici è comunque una fattura che va registrata nei termini, che ha un'aliquota fissata al momento dell'emissione: solo che l'IVA è versata al momento del pagamento della fattura;
- Accanto a questa ipotesi l'art. 7 dl 185/2008 (spiegato con circ. 20/2009 Agenzia delle Entrate) ha introdotto l'IVA "per cassa";
- Sulla fattura art. 6 comma 5 in mancanza di indicazione in fattura si intende ad IVA differita, nelle fatture "per cassa" va invece esplicitamente indicata la norma di differimento (art.7 DL 185/2008).

Autofattura per regolarizzazione

- Il soggetto passivo che, in relazione ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio della sua attività d'impresa o lavoro autonomo, non riceve la fattura della controparte entro 120 gg dall'effettuazione dell'operazione ha l'obbligo di procedere alla regolarizzazione;
- Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei quattro mesi il soggetto deve provvedere al pagamento dell'IVA relativa all'operazione (modello F24 cod. tributo 9399) e presentare all' Agenzia delle Entrate un'autofattura in duplice esemplare.

Autofattura per regolarizzazione

- Se il cliente riceve fattura irregolare entro 30 giorni deve pagare la differenza d'imposta e presentare all'Agenzia un documento riepilogativo come sopra;
- In ambito di acquisti intracomunitari, se non si riceve fattura entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, entro il mese seguente va emessa fattura riportante anche il numero identificativo del fornitore.

Violazioni e sanzioni

- **Omessa o irregolare fatturazione di operazioni imponibili:** sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'operazione (min. 516 euro);
- **Omessa o irregolare fatturazione di operazioni non imponibili o esenti:** sanzione da 5 al 10 per cento dell'importo dell'operazione (min. 516 euro);
- **Particolari disposizioni per la violazione del "reverse charge":** dal 100% al 200% dell'imposta con un minimo di 258 euro; sanzione 3% se non c'è "salto d'imposta".

Ravvedimento operoso

- La violazione degli obblighi di fatturazione può essere sanata – prima di attività ispettive o accertamenti del Fisco – entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale versando la sanzione ridotta ad 1/8 (min 65 euro) o entro 30 gg. dalla data della violazione versando la sanzione ridotta a 1/10, in base alle riduzioni disposte con D.L. 185/2008;
- Se l'omessa fatturazione implica omesso versamento occorre ravvedersi anche per esso.

Note di variazione (art. 26)

Aumento della base imponibile (comma 1):

- Obbligatorio dopo l'emissione e consegna di fattura di vendita;
- Aumento del debito IVA del cedente e credito per l'acquirente;
- Limiti temporali nessuno ma la tardività espone a sanzioni essendo decorso il momento di effettuazione operazione ex art. 6.

Note di variazione (art. 26)

Diminuzione base imponibile (comma 2):

- facoltà no iniziativa del cessionario;
- diminuzione debito IVA per cedente credito IVA per l'acquirente;
- eventi involontari, vizi contrattuali, annullamento contratto, sentenze, specifiche disposizioni di legge, procedure concorsuali, sconti previsti in contratto (sconto/premio condizionato al realizzarsi di una condizione commerciale di vendita ... sconto/premio incondizionato concesso al termine di una periodo concordato ... presupposto di uno sconto/premio: assenza di obbligazione del cliente (ris. 36/2008)
- Limiti temporali: per la ris. 449/2008 è l'emissione entro il termine dell'art. 19 (presentazione dichiarazione relativa al II anno successivo al verificarsi dell'evento che ha dato luogo a variazione)

Note di variazione (art. 26)

Diminuzione base imponibile (comma 3):

- Eventi volontari, accordi sopravvenuti, sconti non previsti in contratto: facoltà, termine 1 anno dall'effettuazione operazione;
- Decorso il termine di 1 anno è sempre possibile il ricorso al rimborso ordinario di somme non dovute ex art. 21 D.Lgs. 546/1992;
- Secondo Cass. 2868/2000 non è possibile la rettifica dell'errore compiuto nelle aliquote perché ai sensi dell'art. 21 u.c. l'IVA è dovuta sempre (in tal caso il rimborso spetta con la procedura art. 21 D.Lgs. 546/1992).

Note di variazione (art. 26)

Diminuzione base imponibile (comma 3):

- La rettifica non è attuabile per operazioni inesistenti (art. 21, co. 7) perché manca operazione da rettificare, non si tratta di errore fatturazione (dolo, circ. 27/1975);
- CGE 19/9/2000: la regolarizzazione di operazioni inesistenti è sempre possibile quando non c'è stato esercizio detrazione della parte che ha ricevuto la fattura; in caso contrario è richiesta la buona fede dell'emittente.

Note di variazione (art. 26)

Rettifiche nelle registrazioni e liquidazioni (comma 4):

- Nessun termine temporale;
- Per le diminuzioni occorre che l'operazione sia stata effettivamente realizzata;
- stessa aliquota dell'operazione di riferimento e tra le medesime parti dell'operazione principale;
- non può riguardare operazioni con IVA ad esigibilità differita (ris. 75/2002);
- Contratto persona da nominare senza termini temporali: deroga al c.c., il contratto non produce gli affetti dell'art. 26, co. 2.

Contabilità separata (art. 36)

- Se si esercitano più attività d'impresa o professionali l'IVA viene calcolata cumulativamente ed il volume d'affari è complessivo;
- Separazione delle contabilità (distinte fatturazioni, annotazioni e liquidazioni, con unicità di versamento e dichiarazione IVA);
- **Obbligatoria** in presenza di:
 - Esercizio di attività d'impresa ed attività professionale;
 - Attività di commercio al minuto con ventilazione ed altre attività IVA;
 - Attività agricola senza opzione per regime ordinario ed altre attività IVA;
 - Attività con regimi forfettari.

Contabilità separata (art. 36)

- **Facoltativa**, quando si hanno attività con distinti codici ATECO (es. compravendita e locazione immobili): si evitano effetti negativi del pro-rata su spese generali imputabili specificamente ad attività imponibili.
- È necessario esercizio dell'opzione (valgono comportamenti concludenti);
- L'IVA viene calcolata separatamente in presenza di:
 - Attività con codici ATECO distinti;
 - Attività di locazione immobiliare imponibile e locazione immobiliare esente: così non si perde quota detraibile dell'IVA relativa alle locazioni imponibili.

Contabilità separata (art. 36)

- **Detraibilità:** secondo i principi generali, quando una delle attività separate è esente o con percentuale di detrazione forfettaria, l'IVA detraibile sui beni e servizi comuni è detraibile secondo le quote imputabili a ciascuna attività separata;
- Indetraibilità IVA per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente, detraibilità secondo le regole afferenti ciascuna attività: IVA su costi specifici e su servizi ed altri beni ammortizzabili promiscui (per questi ultimi imputazione secondo criteri oggettivi);
- Obbligatorî passaggi interni di beni e servizi tra le contabilità separate, da fatturare in base al valore normale.

Le comunicazioni obbligatorie

- Inizio, variazioni e cessazione attività: comunicazione con AA7 (società) o AA9 (persone fisiche) entro 30 gg;
- Soggetti riceventi: qualsiasi ufficio locale dell'A.F., registro imprese, possibile anche l'invio telematico;
- Dati da dichiarare: generalità, volume d'affari, luogo attività e di tenuta contabilità, codici delle attività svolte e volume d'affari presunto, dati relativi all'immobile di esercizio attività, sito web per e-commerce;
- Se posseduta la P.IVA deve essere indicata nella home page del proprio sito web;
- Vicende straordinarie: dante causa ed avente causa, trasferimento plafond;
- Comunicazione di intento alla effettuazione di operazioni intracomunitarie cui può seguire provvedimento di diniego da parte dell'AF (DL 78/2010);
- Polizza fideiussoria: se si effettuano acquisti intracomunitari di prodotti di cui al DM dell'art. 60bis.

Operazioni intracomunitarie

Operazioni intracomunitarie

□ **Articolo 37 D.L. n. 331/1993:**

“Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo”.

□ **Articolo 56 D.L. n. 331/1993:**

“Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Operazioni intracomunitarie

□ **Acquisti intracomunitari (Articolo 38, co. 1, D.L. 331/1993):**

“L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato”.

Operazioni intracomunitarie

- Sia le vendite che gli acquisti possono avvenire in regime di non imponibilità, vigente nel paese del cedente, soltanto se entrambi i soggetti risultano essere soggetti passivi nel proprio Stato.
- Detta regola di carattere generale subisce tre deroghe:
 - Gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi da parte di privati: questi acquisti assolvono sempre l'imposta nello Stato dell'acquirente dove avviene l'immatricolazione. I mezzi di trasporto usati possono essere assoggettati alla particolare disciplina del margine;
 - Gli acquisti a distanza dei privati che diventano imponibili nel Paese di destinazione quando il venditore ha superato un determinato volume di vendite;
 - Gli acquisti degli enti e delle associazioni non dotate di partita IVA che acquistano nell'anno solare beni di importo complessivo superiore a € 11.455.

Operazioni intracomunitarie

- Nel nuovo regime occorre distinguere tra:
 - Operazioni che coinvolgono privati;
 - Operazioni che coinvolgono associazioni o enti non commerciali o soggetti ad essi equiparati;
 - Operazioni che coinvolgono imprese.

Operazioni che coinvolgono privati

- I privati che si spostano da uno Stato membro ad un altro per acquistarsi dei beni pagano l'IVA direttamente al venditore nel momento dell'acquisto senza dovere sottostare ad alcuna altra incombenza IVA al momento della introduzione dei beni nello stato di residenza o in altri stati UE;
- Non sussiste più alcuna differenza tra vendite effettuate a residenti e vendite effettuate a favore di persone di altro Stato membro UE;
- I privati non devono osservare alcuna formalità al momento del passaggio della "frontiera" tra due stati membri.

Operazioni che coinvolgono privati

Acquisti in base a cataloghi (art. 40, co. 3 D.L. 331/1993):

- I privati possono effettuare in base a cataloghi, acquisti di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio dello Stato, provenienti da altro Stato membro e con applicazione dell'imposta del medesimo Stato di origine a condizione che:
 - il cedente nello stato membro di residenza non abbia esercitato opzione per l'applicazione dell'IVA dello Stato membro di destinazione (rappresentante fiscale);
 - che l'ammontare delle cessioni nello stato effettuate nel corso dell'anno dal cedente non abbia superato 35.000 Euro o che tale limite non sia stato superato nell'anno precedente.

Operazioni che coinvolgono privati

Acquisti in base a cataloghi (art. 40, co. 4 D.L. 331/1993):

- Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano:
 - alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 Euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

Operazioni che coinvolgono privati

Cessioni a viaggiatori (art. 52, D.L. 331/1993):

- Fino al 30 giugno 1999 erano non imponibili le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate nei porti o negli aeroporti ovvero negli spacci degli aerei o navi nel corso del trasporto intracomunitario
- Poteva beneficiare della normativa il viaggiatore diretto in altro stato UE purché in possesso di un titolo di trasporto, per via aerea o marittima dal quale risulti come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in uno stato u.e.
- in base al D.M. 31/12/97 il beneficio della non imponibilità si applica per ciascuna persona e per ciascun viaggio (valore dei beni non superiore a lire 174.000; dal 1° gennaio 1999 il valore di 174.000 lire è sostituito con "90 euro" dm 16/12/98).

Operazioni che coinvolgono privati

Acquisto o vendita di mezzi di trasporto nuovi (art. 38, co. 3, lett. e), D.L. 331/1993):

- Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari *“gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni”*;
- Un mezzo di trasporto nuovo acquistato in altro stato membro a prescindere dalla figura del venditore e' da assoggettare ad IVA in Italia (modalità stabilite dal D.M. 19/01/93);
- La vendita da parte di un soggetto passivo IVA di un mezzo di trasporto nuovo spedito all'estero è un acquisto intracomunitario.

Operazioni che coinvolgono privati

Acquisto o vendita di mezzi di trasporto nuovi (art. 38, co. 4, D.L. 331/1993):

- I mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti;
- L'iscrizione nei pubblici registri non può avvenire se non viene provato l'assolvimento dell'imposta.

Operazioni che coinvolgono privati

Acquisto o vendita di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, co. 4, D.L. 331/1993):

- La vendita da parte di un privato di un mezzo di trasporto nuovo ad un privato o ad un soggetto d'imposta in altro stato UE permette di potere recuperare l'imposta che ha gravato sul bene attraverso apposita richiesta scritta all'ufficio competente (D.M. 19/01/93);
- Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

Operazioni che coinvolgono associazioni o enti non commerciali o soggetti ad essi equiparati

Art. 38, co. 3, lett. c), D.L. 331/1993:

- Una disciplina particolare è dettata per gli enti non soggetti passivi d'imposta e per i soggetti con imposta totalmente non detraibile ai sensi dell'art. 19, co. 2, DPR 633/72 (società che effettuano solo operazioni esenti o escluse senza diritto a detrazione). Tali soggetti:
 - Se acquistano beni per un importo =>10.000 euro per anno devono pagare l'imposta in Italia;
 - Se gli acquisti eseguiti in un anno risultano <10.000 euro, si comportano come se fossero privati e pagano l'imposta nel Paese di origine, a meno che non optino per il pagamento dell'IVA in Italia;
- Dalla suddetta disciplina sono esclusi gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di beni soggetti ad accise per i quali vigono le norme particolari viste in precedenza.

Operazioni che coinvolgono associazioni o enti non commerciali o soggetti ad essi equiparati

- Gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi d'imposta, e cioè non aventi partita IVA, per ogni operazione devono:
 - Dichiarare all'Ufficio competente e anteriormente ad ogni operazione che effettuano "acquisti intracomunitari soggetti ad imposta";
 - Numerare ed annotare le fatture relative agli acquisti intracomunitari in un apposito registro vidimato, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso;
- Tali soggetti rimangono obbligati alla indicata procedura purché non superino la franchigia di 10.000 euro di acquisti o non optino per l'attribuzione di una partita IVA.

Operazioni che coinvolgono associazioni o enti non commerciali o soggetti ad essi equiparati

- Gli enti non commerciali soggetti passivi d'imposta per opzione o per il superamento della franchigia devono:
 - Dichiarare all'Ufficio competente e anteriormente ad ogni operazione che effettuano "*acquisti intracomunitari soggetti ad imposta*";
 - Numerare ed annotare le fatture relative agli acquisti intracomunitari in un apposito registro vidimato, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso
 - Dichiarare gli acquisti registrati nel mese precedente;
 - Entro lo stesso termine, versare l'imposta relativa a tutti gli acquisti registrati.

Acquisti intracomunitari

Art. 38, co. 2, D.L. 331/1993

- *“Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto”.*

Art. 40, co. 2, D.L. 331/1993

- *“Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato”.*

Acquisti intracomunitari

Acquisti intracomunitari dal punto di vista:

□ **OGGETTIVO:**

- Acquisizione a titolo oneroso della proprietà dei beni o di altro diritto reale di godimento;

□ **SOGGETTIVO:**

- Cedente cessionario entrambi operatori economici;

□ **TERRITORIALE:**

- Beni originari di altro Stato membro (o ivi immessi in libera pratica) spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato UE.


Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari

Art. 38, co. 3, D.L. 331/1993:

- *“Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:*
 - a) *[lettera abrogata];*
 - b) *la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;*
 - c) *.....;*
 - d) *.....;*
 - e) *.....”.*

Operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari

- Beni introdotti in conto proprio da operatore comunitario
Es. introduzione nel territorio dello Stato da altro Stato membro, in esecuzione di un contratto di appalto per la costruzione di un immobile, di beni destinati ad essere ivi utilizzati in esecuzione di detto appalto



Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari

Art. 38, co. 5, D.L. 331/1993:

- *“Non costituiscono acquisti intracomunitari:*
 - a) *l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ..., se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;*
 - b) *l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto”.*

Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari

Art. 38, co. 5, D.L. 331/1993:

- *"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. ...;*
- d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese".*

Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari

- L'introduzione nello Stato di beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali se i beni sono successivamente rispediti al committente, soggetto con partita iva nello Stato di provenienza, nonché l'introduzione di beni strumentali o comunque in situazione che se importati, darebbe luogo a importazione temporanea. Per dare conto della movimentazione di questi beni occorre istituire un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del DPR 633/1972 (cioè come gli altri registri IVA) [Art. 50, co. 5, D.L. 331/1993];
- L'introduzione nel territorio dello Stato di beni destinati ad essere ivi installati montati o assiemati (ai sensi dell'art. 7, 2° comma del DPR 633/1972 l'operazione è considerata come fornitura all'interno dello stato).

Operazioni di perfezionamento

- Tali operazioni sono individuate all'art. 1, co. 3, lett. h del regolamento comunitario n. 1999 del 16 luglio 1985:
 - Lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
 - Trasformazione delle merci;
 - Riparazione delle merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;
 - Utilizzazione di talune merci, definite secondo le procedure di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che consentono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se tali merci scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione.

Manipolazioni usuali


- Tali operazioni vengono individuate dall'articolo 18 del regolamento comunitario n. 2503 del 25 luglio 1988;
- Ad esempio sono manipolazioni usuali: la pulitura, l'eliminazione di parti avariate, l'apposizione di marchi, l'imballaggio, la cernita, la filtrazione, il travaso ecc.
- Le merci non comunitarie, nonché le merci comunitarie di cui all'art. 1, par. 3, assoggettate al regime di deposito doganale, possono costituire oggetto delle manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Registrazione delle operazioni

ENTRATA NEL TERRITORIO DELLO STATO		
OPERAZIONE	REGISTRO	INTRA
<i>cessioni intracomunitarie</i>	NO	SI
<i>operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali</i>	SI	SI (*)
<i>beni utilizzati come strumentali nelle prestazioni di servizi</i>	SI	NO
<i>beni che se importati beneficerebbero della ammissione in temporanea in esenzione dei dazi doganali</i>	SI	NO
<i>Beni installati in Italia</i>	NO	SI (*)
<i>Beni usati assoggettati al regime del margine</i>	NO	SI (*)
(*) Solo ai fini statistici per i contribuenti tenuti alla presentazione dei modelli con frequenza mensile		

Operazioni non assimilate agli acquisti intracomunitari

- Introduzione nel territorio dello Stato in esecuzione di una cessione di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assemblati da parte del fornitore o per suo conto



Operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari

- I beni ceduti da operatori esonerati nel proprio paese non sono acquisti intracomunitari. Gli operatori che svolgono l'attività in regime di esenzione d'imposta sono previsti nei seguenti Paesi della UE:


PAESE DI ESONERO	SOGLIA
FRANCIA	76.300 o 27.000 euro
GERMANIA	17.500 euro
GRAN BRETAGNA	87.098 euro
GRECIA	5.000 o 10.000 euro
IRLANDA	70.000 o 35.000 euro
LUSSEMBURGO	10.000 euro
DANIMARCA	6.667 euro
BELGIO	5.580 euro

Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari

Art. 38, co. 7, D.L. 331/1993:

- *“L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione”.*

Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari



Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari

Art. 40, co. 2, D.L. 331/1993:


- *“L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa”.*

Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari

Art. 43, co. 2, D.L. 331/1993:

- *“La base imponibile, nell’ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene”.*

Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari




Operazioni intracomunitarie

Art. 38, co. 8, D.L. 331/1993:

- *“Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza”.*


Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari



LA BASE IMPONIBILE DELL'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO È PARI AL CORRISPETTIVO DELLA VENDITA DIMINUITO DELLA COMMISSIONE DI SPETTANZA DEL COMMISSIONARIO.

SE IL CORRISPETTIVO DELLA VENDITA È PARI A 100 E LA COMMISSIONE È DI 20 PER L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO LA BASE IMPONIBILE È 80 MENTRE PER LA CESSIONE INTERNA È 100

Altre operazioni che costituiscono acquisti intracomunitari




Operazioni particolari che non costituiscono acquisti intracomunitari

- Acquisizione gratuita di beni a qualsiasi titolo (garanzia, omaggio, campionatura, ecc.) C.M. 23 febbraio 1994 n. 13;
- Queste operazioni non richiedono rilevazione nei modelli riepilogativi INTRASTAT.

Acquisti intracomunitari


SONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI



415

Acquisti intracomunitari

NON SONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI



Momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario

Art. 39, co. 1, D.L. 331/1993:

- *“Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5”.*

Acquisti intracomunitari

Art. 39, co. 1, D.L. 331/1993:

- *“Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento”.*

Momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario

Art. 50-bis, co. 4, lett. a) e b), D.L. 331/1993:

- *“Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:*
- *a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;*
- *b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA”.*

Momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario


DEPOSITI FISCALI AI FINI IVA:

- L'art 50-bis, disciplina le modalità di istituzione e gestione dei depositi IVA. Apposito decreto disciplina la tenuta del registro per la gestione del deposito e per la movimentazione dei beni depositati;
- Gli acquisti intracomunitari di beni che sono destinati ad essere introdotti nei depositi doganali non autorizzati sono effettuati senza il pagamento dell'imposta;
- Il momento impositivo è differito all'atto del loro prelevamento;
- In questo modo è possibile evitare all'operatore UE la nomina di un rappresentante fiscale in Italia.

Momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario

- L'acquisto intracomunitario si considera effettuato sempreché si siano verificati gli effetti traslativi o costitutivi della proprietà;
- In presenza di contratti estimatori e simili l'acquisto si considera effettuato:
 - all'atto della rivendita del bene o del prelievo del ricevente;
 - alla scadenza del termine pattuito se inferiore all'anno ovvero dopo un anno dal ricevimento del bene.
- È necessario annotare le movimentazioni dei beni in apposito registro.

Momento di effettuazione dell'acquisto intracomunitario



Acquisti intracomunitari non imponibili o esenti

Art. 42, D.L. 331/1993:

- *“Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, [commi settimo e ottavo], del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto.*
- *Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17”.*

Acquisti intracomunitari non imponibili o esenti

- Applicabilità delle disposizioni degli artt. 8, 8-bis, 9 e 10 del DPR 633/72;
- Gli acquisti non imponibili con utilizzo del plafond non richiedono la dichiarazione d'intento.

Acquisti intracomunitari base imponibile

Art. 43, D.L. 331/1993:

- *“Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, commi secondo, terzo e quarto, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ...*

Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri ..., in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

- *Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

Detrazione dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari

Art. 45, D.L. 331/1993:

- *“È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni”.*

Detrazione dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari

- L'imposta è ammessa in detrazione secondo le regole generali:
 - Indetraibilità soggettiva;
 - Indetraibilità oggettiva;
 - Indetraibilità per destinazione.

Fatture relative agli acquisti intracomunitari

Art. 46, co. 1, D.L. 331/1993:

- *“La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. ... Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma”.*

Fatture relative agli acquisti intracomunitari

Art. 46, co. 5, D.L. 331/1993:

- *“Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), ..., che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese successivo alla registrazione della fattura originaria”.*

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

Art. 47, co. 1, D.L. 331/1993:

- *“Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), ..., previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione”.*

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

- Numerazione seguendo l'ordine progressivo delle fatture emesse (salvo utilizzazione di registro sezionale);
- Integrazione con il controvalore in euro dell'imponibile e con l'IVA (se l'operazione è non imponibile o esente, indicazione della relativa norma);
- La mancata ricezione entro il mese successivo a quello della effettuazione dell'operazione comporta l'obbligo di procedere alla regolarizzazione entro il mese seguente;
- La ricezione di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale comporta la regolarizzazione entro il mese successivo a quello di registrazione della fattura originaria;
- Registrazione della fattura entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento. La registrazione nel registro degli acquisti non può mai precedere quella sul registro delle vendite.

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

ACQUISTO DI BENI O SERVIZI INTRACOMUNITARI CON RICEVIMENTO DELLA FATTURA ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

FATTURA CORRETTA

FATTURA CON IMPORTO INFERIORE ALL'ACQUISTO

FATTURA CON IMPORTO SUPERIORE ALL'ACQUISTO

MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI BENI O SERVIZI INTRACOMUNITARI, ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA OPERAZIONE

DOCUMENTO NON VALIDO O NON PERVENUTO

REGOLARIZZAZIONE

E' OBBLIGATORIA DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE EMETTERE AUTOFATTURA INTEGRATIVA ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA ORIGINARIA PERVENUTA (ART. 46, COMMA 5 DL 331/93)

IL CESSIONARIO/COMMITTENTE PER IL MAGGIORE IMPORTO PUO' OPERARE DELLE ANNOTAZIONI IN DIMINUZIONE SUL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE E SUL REGISTRO DEGLI ACQUISTI (CIR 23/2/94 N.13 PUNTO b N. 10.3)

E' OBBLIGATORIA DA PARTE DEL CESSIONARIO COMMITTENTE EMETTERE AUTOFATTURA INTEGRATIVA IN UNICO ESEMPLARE ENTRO IL SECONDO MESE SUCCESSIVO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ART. 46, COMMA 5 DL 331/93)

REGISTRAZIONE

LA FATTURA DEVE ESSERE REGISTRATA SIA NEL REGISTRO DELLE VENDITE CHE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI ENTRO IL MESE DI RICEVIMENTO OVVERO PUO' ESSERE REGISTRATA ANCHE SUCCESSIVAMENTE MA NON OLTRE I 15 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO (ART. 47, COMMA 1, DL 331/93)

LA FATTURA INTEGRATIVA DEVE ESSERE REGISTRATA SIA NEL REGISTRO DELLE VENDITE CHE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI ENTRO IL MESE DI EMISSIONE (ART. 47, COMMA 1 DL 331/93)

LE ANNOTAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL MESE DI ANNOTAZIONE DELL'OPERAZIONE ORIGINARIA OVVERO SUCCESSIVAMENTE (CIR 23/2/94 N.13 PUNTO b N. 10.3)

L'AUTOFATTURA DEVE ESSERE REGISTRATA SIA NEL REGISTRO DELLE VENDITE SIA NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI ENTRO IL MESE DI EMISSIONE (ART. 47, COMMA 1 DL 331/93)

LIQUIDAZIONE

AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI RICEVIMENTO (ART. 48 COMMA 1 L. 427/93)

AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI EMISSIONE

AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE LE ANNOTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE RIDUCONO L'AMMONTARE DELLE OPERAZIONI D'ACQUISTO SE EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE SE NE TIENE CONTO IN DICHIARAZIONE (CIR 23/2/94 N.13 PUNTO b N. 10.3)

AI FINI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE OCCORRE FARE RIFERIMENTO ALLA DATA DI EMISSIONE (ART. 48 COMMA 1 DL 331/93)

Cessioni intracomunitarie

□ **Art. 41, co. 1, lett. a), D.L. 331/1993:**

“Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni ..., non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, ..., nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa;

Cessioni intracomunitarie

- Le cessioni intracomunitarie sono sempre non imponibili;
- Cessione a titolo oneroso di beni trasportati/spediti, a cura di chiunque, nel territorio di altro stato UE;
- Le cessioni possono essere effettuate nei confronti di:
 - Soggetto passivo d'imposta;
 - Enti, associazioni o altre organizzazioni indicate all'art. 4 del DPR 633/72;
 - Produttori agricoli che adottano il regime speciale per l'agricoltura;
 - Operatori che non hanno diritto alla detrazione dell'imposta in quanto effettuano esclusivamente operazioni esenti.

Cessioni intracomunitarie

- La cessione intracomunitaria sussiste quando i soggetti precedentemente individuati sono tenuti a pagare l'imposta nel proprio Stato per gli acquisti intracomunitari effettuati e alla condizione, ineliminabile, che comunichino al cedente nazionale il proprio numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di appartenenza;
- Qualora il cessionario o committente comunitario non sia ancora in possesso di tale numero, ma fornisca idonea prova di essere soggetto d'imposta, se operatore economico, e in ogni caso di avere richiesto al competente Ufficio fiscale l'attribuzione del numero identificativo, è consentito al cedente emettere fattura senza addebito d'imposta con l'obbligo di integrazione successiva con il numero identificativo.

Operazioni che non costituiscono cessioni intracomunitarie


- Non si realizza una cessione intracomunitaria quando la operazione è gratuita. In tale ipotesi si applica la disciplina normale del DPR 633/72;
- Beni di propria produzione o il cui scambio rientra nell'attività propria dell'impresa ovvero non rientrante nell'attività propria ma superiore a Euro 25,82 (si applica l'IVA art 2, co. 2, n. 4);
- Campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (esclusi da IVA art 2, comma 3, lett. d);
- Cessione di beni a enti pubblici o associazioni riconosciute o fondazioni con finalità di assistenza o educazione (esenti IVA art. 10, n. 12) o a popolazioni colpite da calamità naturali (esenti IVA art. 10, n. 13);
- Beni utilizzati per sostituzione di quelli ceduti nel periodo di garanzia.

Operazioni non imponibili


□ **Art. 58, co. 1, lett. a), D.L. 331/1993:**

“Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.


Operazioni che costituiscono cessioni intracomunitarie



Esportazioni dirette triangolari



OPERAZIONI CHE COSTITUISCONO CESSIONI INTRACOMUNITARIE



Cessioni intracomunitarie

□ **Art. 41, co. 1, lett. b), D.L. 331/1993:**

"b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c) La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato ...".

Cessioni intracomunitarie

□ **Art. 41, co. 1, lett. b), D.L. 331/1993:**

"In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dall'1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".

Cessioni intracomunitarie

- Le cessioni di beni in base a cataloghi effettuate da operatori italiani nei confronti di privati comunitari, ad enti non soggetti passivi d'imposta, agricoltori esonerati e altri operatori che effettuano esclusivamente operazioni esenti devono scontare il tributo nel paese dell'acquirente con le aliquote ivi vigenti;
- L'operatore italiano deve nominare un proprio rappresentante fiscale nello stato dell'acquirente;
- La disposizione non si applica per le cessioni che nell'anno solare precedente o in corso non superino la somma di 100.000.000 ecu (154 milioni) ovvero una somma minore stabilita da ogni stato membro


Cessioni intracomunitarie

□ **Art. 41, co. 1, lett. c), D.L. 331/1993:**

“c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assemblati da parte del fornitore o per suo conto”.

Cessioni intracomunitarie

LE CESSIONI, CON SPEDIZIONE O TRASPORTO DAL TERRITORIO DELLO STATO NEL TERRITORIO DI ALTRO STATO MEMBRO DI BENI DESTINATI AD ESSERE IVI INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI DA PARTE DEL FORNITORE O PER SUO CONTO



Operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie

□ **Art. 41, co. 2, D.L. 331/1993:**

“Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lett. a):

a) [lettera abrogata];

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e` soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.

Operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie

- Le cessioni di mezzo di trasporto nuovi trasportati o spediti in altro stato membro anche al di fuori della sfera imprenditoriale o professionale;
- L'invio di beni nel territorio di altro stato membro, con trasporto / spedizione a cura del mittente con partita iva o di terzi per suo conto a titolo diverso delle operazioni di perfezionamento o delle manipolazioni usuali ovvero dall'esecuzione temporanea di prestazioni.


Operazioni che non costituiscono cessioni intracomunitarie

□ **Art. 41, co. 3, D.L. 331/1993:**

“La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali”.

Operazioni che costituiscono cessioni intracomunitarie

BENI TRASFERITI IN ALTRO STATO UE IN CONTO PROPRIO DA OPERATORE NAZIONALE INVIO IN STATO U.E., IN ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMMOBILE, DI BENI DESTINATI AD ESSERE IVI UTILIZZATI IN ESECUZIONE DI DETTO APPALTO.



I FASE L'INVIO DEI BENI COSTITUISCE CESSIONE INTRACOMUNITARIA AI SENSI DELL'ART 41 COMMA 2, LETT C, D.L.331/93

II FASE LA CONSEGNA DEL BENE COSTITUISCE OPERAZIONE INTERNA DEL PAESE U.E.

Operazioni particolari che costituiscono cessioni intracomunitarie

- Immissioni in libera pratica in Italia con sospensione del pagamento dell'imposta di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della UE;
- Il soggetto che immette i beni in libera pratica in Italia deve:
 - essere un soggetto economico;
 - presentare in dogana una dichiarazione (mod. DAU IM) da cui risulta la successiva cessione e spedizione a altro soggetto passivo in altro Stato membro.
- L'ufficio doganale liquida i diritti doganali e l'IVA, ma riscuote solo i diritti (applicando la procedura del daziato sospeso mod a/27);
- L'ufficio doganale riceve copia del mod INTRASTAT in cui vengono evidenziati i dati della cessione.

Operazioni che non costituiscono cessioni intracomunitarie

- Non costituiscono cessioni intracomunitarie le spedizioni in altro stato membro di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della temporanea importazione;
- I movimenti dei beni oggetto di queste operazioni devono risultare dall'apposito registro di cui all'art.50 comma 5, D.L. 331/1993).

Registrazione delle operazioni

USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO		
OPERAZIONE	REGISTRO	INTRA
<i>cessioni intracomunitarie</i>	NO	SI
<i>operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali</i>	SI	SI (*)
<i>beni utilizzati come strumentali nelle prestazioni di servizi</i>	SI	NO
<i>beni che se esportati beneficerebbero della ammissione in temporanea in esenzione dei dazi doganali</i>	SI	NO
<i>Beni usati assoggettati al regime del margine</i>	NO	SI (*)
<i>(*) Solo ai fini statistici per i contribuenti tenuti alla presentazione dei modelli con frequenza mensile</i>		

Caratteristiche delle cessioni intracomunitarie

- In linea generale costituiscono “cessioni intracomunitarie” le operazioni realizzate in presenza delle seguenti condizioni:
 - Cessioni a titolo oneroso;
 - Avviene il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento;
 - Oggetto delle operazioni sono i beni mobili;
 - I beni sono trasferiti dal territorio dello stato in altro stato membro UE;
 - L’operazione avviene tra soggetti passivi d’imposta.
- Mancando anche uno solo degli individuati requisiti non è individuabile la cessione intracomunitaria.

Caratteristiche delle cessioni intracomunitarie



- In base alle condizioni richieste non costituiscono cessioni intracomunitarie:
 - Le esportazioni cioè le cessioni in paesi extra UE;
 - La cessione di beni immobili;
 - La cessione di beni ad operatore UE ma non trasportati fuori dal territorio dello Stato;
 - Le cessioni gratuite di beni;
 - Le cessioni fatte a soggetti al di fuori della sfera professionale o imprenditoriale.

Caratteristiche delle cessioni intracomunitarie

- In ogni caso sono previsti regimi particolari per le:
 - Cessioni di libri, quotidiani e prodotti editoriali;
 - Cessioni di beni soggetti ad accisa;
 - Cessioni di beni usati;
 - Cessioni di mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica.


Cessioni intracomunitarie

SONO CESSIONI INTRACOMUNITARIE



Cessioni intracomunitarie

NON SONO CESSIONI INTRACOMUNITARIE



Cessioni intracomunitarie

□ **Art. 46, co. 2, D.L. 331/1993:**

“Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 ..., non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta”.

Cessioni intracomunitarie

- **Art. 46, co. 3 e 4, D.L. 331/1993:**
- *“La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.*
- *Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente”.*

Cessioni intracomunitarie

- **Art. 47, co. 4, D.L. 331/1993:**
- *“Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione”.*

Cessioni intracomunitarie

- **Art. 66, co. 5, D.L. 331/1993:**
- *"..... La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie".*

Fatture relative alle cessioni intracomunitarie

- Indicazione che trattasi di operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993;
- Esenzione da bollo art. 66, comma 5, D.L. 331/1993;
- Evidenziazione del numero identificativo attribuito al cessionario o committente dallo stato UE di appartenenza;
- Possibilità di fatturazione differita qualora la cessione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare le parti.

FATTURE RELATIVE A CESSIONI INTRACOMUNITARIE

- Emissione entro lo stesso giorno (fatture "**immediate**"): registrazione entro 15 giorni dall'emissione;
- Emissione entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (fatture "**differite**"): registrazione entro lo stesso termine ma con riferimento alla data di emissione.

Registrazione e liquidazione

CESSIONE DI BENI O
EFFETTUAZIONE DI
SERVIZI
INTRACOMUNITARI CON
EMISSIONE IMMEDIATA
DELLA FATTURA

FATTURA
"IMMEDIATA"

LA REGISTRAZIONE DELLE
FATTURE IMMEDIATE DEVE
ESSERE EFFETTUATO
ENTRO 15 GIORNI
DALL'EMISSIONE IN BASE
ALLA LORO NUMERAZIONE
E CON RIFERIMENTO ALLA
DATA DELLA LORO
EMISSIONE (ART. 23,
COMMA 1 DPR 633/72)

AI FINI DELLE
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE OCCORRE
FARE RIFERIMENTO
ALLA DATA DI
EMISSIONE DELLA
FATTURA (ART. 48
COMMA 1 L. 427/93)

CESSIONE
INTRACOMUNITARIA CON
EMISSIONE DELLA
FATTURA ENTRO IL
GIORNO 15 DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI
CONSEGNA O SPEDIZIONE
DEI BENI

FATTURA
"DIFFERITA"

LA REGISTRAZIONE DELLE
FATTURE DIFFERITE DEVE
ESSERE EFFETTUATA
ENTRO IL GIORNO 15 DEL
MESE DI EMISSIONE (ART
23, COMMA 1 DPR 633/72)

AI FINI DELLE
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE OCCORRE
FARE RIFERIMENTO ALLA
DATA DI EMISSIONE DELLA
FATTURA (ART. 48 COMMA
1 L. 427/93)

Cessioni intracomunitarie

Art. 41, co. 4, D.L. 331/1993:

- *“Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ..., sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati”*

Costituzione plafond intracomunitario

- Le cessioni intracomunitarie concorrono alla formazione di un unico plafond alimentato anche dalle esportazioni e dai servizi internazionali;
- **Esportazioni:**
 - Registrazione della fattura emessa in relazione all'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972;
- **Cessioni intracomunitarie:**
 - Consegna o spedizione;
 - Fattura (se anteriore), purché segua il pagamento entro il periodo di riferimento (in ogni caso dovrà essere fornita la prova dell'effettiva spedizione una volta che questa sia avvenuta)

Costituzione plafond intracomunitario

- **Operazioni triangolari:**
- Il cessionario può utilizzare il plafond:
 - Liberamente, per l'ammontare corrispondente al valore aggiunto rispetto all'acquisto;
 - Con limitazioni (invio all'estero entro sei mesi dalla consegna, allo stato originario) per l'ammontare dell'acquisto.

Variazioni dell'imponibile senza reso

- L'art. 56 del DL 331/93 rinvia all'art. 26 del DPR 633/72;
- Regola generale:
 - Variazioni in aumento: fattura integrativa obbligatoria
 - Variazioni in diminuzione: facoltà di rettificare l'operazione già registrata, con il limite di 365 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione principale, se la variazione dipende da sopravvenuto accordo tra le parti
- Regola per le variazioni delle cessioni intracomunitarie:
 - Variazioni in aumento: fatturazione integrativa obbligatoria
 - Variazione in diminuzione:
 - Se l'annotazione di rettifica è operata nello stesso mese in cui è annotata l'operazione originaria, la variazione ha effetto immediato
 - Se l'annotazione avviene in periodo diverso, l'effetto della variazione è rinviato alla dichiarazione annuale

Variazioni dell'imponibile senza reso

Riflessi nella compilazione del mod. Intra 1:

- Variazioni in aumento:
 - Essendo obbligatoria, deve essere compilato il mod. Intra 1-ter oltre che ai fini fiscali, anche ai fini statistici, qualora il soggetto sia un "*mensile*"; solo ai fini fiscali, se il soggetto è "*trimestrale*" o "*annuale*".
- Variazioni in diminuzione:
 - Se la facoltà di rettifica non viene esercitata (variazione contabile) non occorre alcuna rilevazione nel mod. Intra;
 - Se la facoltà viene esercitata, valgono le stesse regole sopra illustrate per le variazioni in aumento.

Variazioni dell'imponibile senza reso

Regole per le variazioni degli acquisti intracomunitari:

- Variazioni in aumento:
 - Tutti gli obblighi connessi ai normali acquisti intracomunitari
- Variazioni in diminuzione:
 - Facoltà di rettifica operando su entrambi i registri (vendite o acquisti) – effetto immediato se la rettifica avviene nello stesso mese in cui è stata annotata l'operazione originaria; diversamente l'effetto è rinviato alla dichiarazione annuale

Variazioni dell'imponibile senza reso

Riflessi nella compilazione del modello Intra 2:

- Variazione in aumento:
 - L'elenco, se già presentato, dovrà essere rettificato (Intra-2 ter) sia agli effetti fiscali che statistici
- Variazione in diminuzione:
 - Se la facoltà di rettificare viene esercitata valgono le stesse regole già individuate per le variazioni in aumento
 - Altrimenti non occorre alcuna rilevazione nel mod. Intra-2 ter

Variazioni dell'imponibile senza reso

Regole generali valide per ogni variazione di cessioni/acquisti intracomunitari;

- Le variazioni seguono la disciplina delle operazioni originarie cui si riferiscono (aliquote, non imponibilità, cambio, ecc.);
- È possibile indicare più variazioni nei Mod. Intra-1 ter e Intra-2 ter, globalmente per ciascun soggetto e tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodo in cui le operazioni rettificate sono state comprese nei Mod. Intra. Ciò anche se i periodi di riferimento ricadono in anni solari diversi;
- Le variazioni in diminuzione delle cessioni, anche se non rilevate ai fini fiscali, riducono sempre l'ammontare del plafond.

Variazioni dell'imponibile con reso

- Se la restituzione assume la forma della retrovendita, ci si trova di fronte ad una nuova operazione che si configura come cessione/acquisto intracomunitario, con conseguenti obblighi ai fini Intra. La caratterizzazione come retrovendita può dipendere da:
 - Accordo tra le parti;
 - Comportamento del cliente che emette la fattura;
 - Vincoli temporali (reso oltre un anno).
- Se la restituzione viene caratterizzata come vero e proprio reso, la variazione ai fini fiscali è facoltativa negli stessi termini visti per le variazioni di solo imponibile. Da tenere presente che il reso, ancorché non rilevato ai fini fiscali, richiede sempre l'evidenziazione ai fini statistici da parte dei soggetti "mensili".

Scomparsa dei beni

- Beni trasportati dal cedente
 - Se i beni scompaiono nel territorio dello Stato l'operazione deve intendersi non effettuata;
 - Se i beni scompaiono nel territorio di altro Stato UE l'operazione si considera effettuata in regime di non imponibilità (cessionario: rappresentante fiscale del cedente).
- Beni trasportati dal cessionario o dal vettore:
 - Se i beni scompaiono nel territorio dello stato l'operazione deve intendersi effettuata sul territorio ed ivi soggetta ad IVA;
 - Se i beni scompaiono nel territorio di altro Stato UE l'operazione si considera effettuata in regime di non imponibilità.